

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1510/89 DELLA COMMISSIONE**  
del 31 maggio 1989  
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1132/89 <sup>(4)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2216/88 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1442/89 della Commissione <sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1465/89 <sup>(8)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1442/89 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi

massimi garantiti per la campagna 1989/1990 non è ancora stato fissato; che l'importo dell'integrazione per la campagna 1989/1990 è stato calcolato provvisoriamente in base ad una riduzione di 3,44 ECU per 100 kg per la colza e il ravizzone, e di 11,55 ECU per 100 kg per il girasole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione <sup>(9)</sup> sono fissati negli allegati.

2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio <sup>(10)</sup> fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.

3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio <sup>(11)</sup> per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.

4. Tuttavia l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata, per la campagna di commercializzazione 1989/1990 per il colza, il ravizzone e il girasole sarà confermato o sostituito con decorrenza dal 1° giugno 1989, per tener conto dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU n. L 119 del 29. 4. 1989, pag. 26.

<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 10.

<sup>(7)</sup> GU n. L 143 del 26. 5. 1989, pag. 25.

<sup>(8)</sup> GU n. L 144 del 27. 5. 1989, pag. 41.

<sup>(9)</sup> GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

<sup>(11)</sup> GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.